



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore n. 2 "Tutela Acque e Contrasto Inquinamento - Funzioni Territoriali"



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA

**CAMPAGNA DI CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA
CONTENENTI AMIANTO E PRE-ADESIONE ALLA PROCEDURA
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO
SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO**

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
parti integranti dell'Avviso pubblico
approvato con D.D.G. n. 688 del 31/02/2020

1. Risposte alle domande riguardanti la compilazione dell'allegato all'Avviso regionale recante *"Scheda per l'accertamento e la valutazione della presenza di manufatti contenenti amianto in edifici ed impianti"*.

1.1 Relativamente alla parte 1 (dati generali sul sito) della scheda di accertamento e valutazione, quali sono i dati da inserire nella descrizione del sito in particolare nel caso di gruppi di unità immobiliari?

Inserire una chiara e concisa descrizione generale dell'immobile, del contesto in cui è inserito, con individuazione delle superfici coperte e di quelle scoperte, al fine di garantire una completa ed esaustiva valutazione dell'immobile contenente amianto.

In particolare, nel caso di istituti comprensivi scolastici oppure organismi produttivi, è necessario che la scheda venga compilata per ogni singolo immobile avente concezione ed esecuzione unitaria, dotato di una propria indipendente struttura con relative pertinenze, specificando nel complesso di quanti edifici è composto il gruppo al quale appartiene.

1.2 Relativamente alla parte 1 (dati generali sul sito) della scheda di accertamento e valutazione ed in particolare alla sezione recante *"Descrizione materiali"*, a che cosa può corrispondere la voce *"altro"*? Che criterio bisogna seguire nella compilazione della scheda, in caso di edificio che presenti contemporaneamente più materiali contenenti amianto?

La tipologia può ricomprendere tutti i manufatti, non ricompresi nell'elenco fornito nella medesima sezione, contenenti amianto presenti nel sito (p.es. diaframmi, giunti, guarnizioni, sottoservizi, altre dotazioni interne o esterne).

Al fine di facilitare la valutazione oggettiva dello stato di degrado e della priorità di rischio nel caso di edificio che presenti contemporaneamente copertura in cemento



amianto, pavimenti vinilici, rivestimenti di pareti, altro materiale contenente amianto (pannelli, tubazioni, canne fumarie, guarnizioni, filtri, rivestimenti isolanti ecc.), è opportuno che il soggetto proprietario ricorra ad una compilazione generale della scheda che vada a privilegiare - in linea con il D.M. 9 settembre 1994 (cap.2) - la descrizione di materiali contenenti amianto danneggiati in presenza di area estesa ed in secondo luogo quelli suscettibili o non suscettibili di danneggiamento.

1.3 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, cosa bisogna indicare in caso di materiale in amianto che si presenti sia compatto che friabile e cosa bisogna considerare nel valutare l'accessibilità?

Per la valutazione della friabilità deve essere presa in considerazione la matrice originaria:

- matrice compatta: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (es. lastre ondulate in cemento amianto e pavimenti in vinil-amianto);
- matrice friabile: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale (es. rivestimento di amianto applicato a spruzzo su pareti e soffitti).

Qualora il materiale risulti in parte compatto ed in parte friabile, è obbligatorio indicare nella scheda solo la presenza "friabile".

Un manufatto in cemento amianto o il luogo in cui esso è posizionato è da considerare "accessibile" se facilmente raggiungibile da chiunque, con possibilità di manomissione.

1.4 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, ai fini della valutazione della presenza di un confinamento, si chiede se un solaio piano che separa la copertura in amianto dagli ambienti utilizzati, può essere considerato confinamento?

Il confinamento è un metodo di bonifica consistente in una barriera fisica permanente a tenuta che separa l'amianto dalle aree occupate dell'edificio, da eseguire in conformità ai Decreti del Ministero Sanità 06 settembre 1994 (par. 3 "metodi di bonifica" punto 3c) e 20 agosto 1999.

Pertanto la sussistenza di un semplice solaio non costituisce, di per sé, tecnica efficace di confinamento del manufatto contenente amianto, in quanto rimangono esposte all'aria la parte superiore e quelle laterali in assenza di idonea sovracopertura isolante. Si indicano alcuni esempi utili per la corretta compilazione della scheda:

- locale con pavimento in vinil-amianto, con piastrelle ricoperte successivamente con un nuovo pavimento che non contiene amianto = presenza di confinamento.
- canna fumaria in cemento amianto non accessibile ed isolata all'interno delle pareti dell'edificio = presenza di confinamento.
- vasca in cemento amianto per l'acqua sita nel sottotetto dell'edificio, quest'ultimo chiuso, non accessibile ed isolato in quanto non richiede alcuna manutenzione = presenza di confinamento.



- copertura in cemento amianto bonificata mediante incapsulamento con resine viniliche o mediante confinamento con sovracopertura = presenza di confinamento.
- amianto nei locali degli impianti termici di un edificio, accessibili al personale di manutenzione = assenza di confinamento.
- copertura in cemento amianto = assenza di confinamento.

1.5 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, la stima del materiale di cui al punto I1 deve riferirsi alla sola frazione di amianto contenuto nel manufatto?

No, la stima del quantitativo è riferita al peso complessivo dei manufatti e non alla sola % di amianto contenuta in essi.

1.6 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, il programma di manutenzione e controllo, di cui al punto I2, deve essere comprovato in atti?

No, ma può essere utile ai fini della valutazione dell'istanza.

Qualsiasi elemento utile alla valutazione prevista dall'art. 4 dell'Avviso nella fase di individuazione del punteggio proporzionale alla priorità di rischio del sito, potrà essere oggetto di accertamento documentale nell'ambito della concessione del finanziamento e nell'acquisizione dei livelli progettuali dell'intervento di bonifica da parte del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio.

Pertanto si consiglia di indicare, solo se documentabile, nella sezione "descrizione sito" nella parte 1 della scheda, i riferimenti puntuali (prot., registro, data) che identificano gli atti utilizzati nella compilazione della scheda.

Specificatamente alla domanda, il campo va compilato se sono presenti iniziative, documentabili, finalizzate a garantire la vigilanza della presenza nel sito di amianto ai fini del contenimento dell'emissione di fibre.

1.7 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, cosa si intende per "cause di dispersione di fibre" indicato al punto I4?

Il campo va compilato positivamente in caso di situazioni che possono determinare dispersione di fibre, come ad esempio, vibrazioni, sollecitazioni, ventilazioni meccaniche nelle vicinanze del materiale contenente amianto, presenza di rotture e fessurazioni, muschi e licheni.

A tal proposito si rimanda alla disponibilità di documentazione probatoria di cui al precedente punto 1.6.



1.8 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, si rileva che l'ente pubblico intestatario del sito non detiene dati in merito alla concentrazione di fibre aerodisperse previsti al punto I5? Come poter avviare a tale mancanza ai fini di una corretta valutazione?

Il campo non assume carattere obbligatorio e va compilato solo se siano state effettivamente eseguite delle misure che hanno consentito una misurazione della concentrazione di fibre aerodisperse.

Se il campo viene compilato, si rimanda alla disponibilità di documentazione probatoria di cui al precedente punto 1.6), dal momento che è onere dell'ente pubblico proprietario dell'edificio contenente amianto, acquisire eventuali certificazioni sulla concentrazione di fibre aerodisperse.

In caso di non compilazione del campo, in sede valutativa, verrà attribuito il punteggio inferiore previsto, per come indicato nella procedura per la determinazione delle priorità di intervento, allegata all'Avviso regionale.

1.9 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, l'area di estensione del sito (m²), di cui al punto I6, si riferisce alla superficie dell'area di pertinenza dell'edificio o alla superficie della copertura?

L'indicatore I6 si riferisce a tutta l'area di estensione ricompresa nel perimetro del sito e non solo quella interessata dalla presenza di amianto.

Pertanto, in caso di edificio di concezione ed esecuzione unitaria, dotata di propria struttura indipendente, dovranno essere considerati i corrispondenti spazi utilizzati stabilmente da persone per usi destinati ad abitazione e/o alla produzione di beni e/o di servizi, con le eventuali relative pertinenze risultanti dalle mappe/planimetrie delle visure catastali da allegare per ogni singola scheda.

Si consiglia, ai fini di una completa descrizione, di esporre sinteticamente l'area di estensione del sito nella sezione "descrizione sito" nella parte 1 della scheda.

1.10 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, al punto I7, è richiesta la superficie esposta all'aria. Il dato va indicato anche in caso di presenza di confinamento o incapsulamento?

Il campo va compilato in presenza di superfici (m²) interessate dalla presenza di amianto esposte all'aria, ovvero non confinate o incapsulate.

A tal proposito si rimanda alla disponibilità di documentazione probatoria di cui al precedente punto 1.6.

1.11 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, a cosa fa riferimento ed in che termini il coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione previsto al punto I8?



L'assegnazione dei valori all'indicatore I8 è correlata alla presenza di atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, altro) attestanti il coinvolgimento del sito in lavori che prevedono interventi su edificato o su suolo atti a dotare un luogo di servizi e di infrastrutture specifiche dell'insediamento urbano (urbanizzazione primaria o secondaria).

A tal proposito si rimanda alla disponibilità di documentazione probatoria di cui al precedente punto 1.6.

1.12 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, come può essere oggettivamente accertato lo stato di conservazione delle strutture edili richiesto al punto I9?

Il campo va compilato solo se sia stato effettivamente verificato lo stato di conservazione, ai sensi del Decreto del Ministero Sanità 06 settembre 1994, nonché ai sensi del paragrafo 9 del Piano Regionale Amianto (PRAC) (<https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?16716>), condotto attraverso l'ispezione del manufatto.

In caso di non compilazione del campo, in sede valutativa, verrà attribuito il valore minimo riportato nella scheda, per come previsto nella procedura per la determinazione delle priorità di intervento allegata all'Avviso regionale.

L'accertamento dello stato di degrado deve risultare da misurazione certa nelle disponibilità dell'ente pubblico proprietario dell'edificio contenente amianto ed a tal proposito si rimanda alla documentazione probatoria di cui al precedente punto 1.6.

1.13 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, si chiede la modalità esatta di calcolo del tempo trascorso dalla dismissione, previsto al punto I10. Inoltre si chiede se tale tempo si riferisce alla dismissione delle lastre di copertura che allo stato della bonifica risultano completamente bonificate.

Il campo fa riferimento al numero di anni trascorsi dal momento in cui è cessata l'attività nel sito e non alla data di ultimazione dei lavori di bonifica.

Per la sua corretta compilazione è necessaria l'individuazione della data certa di dismissione che deve rientrare nelle disponibilità dell'ente pubblico proprietario dell'edificio contenente amianto.

A tal proposito si rimanda alla documentazione probatoria di cui al precedente punto 1.6.

1.14 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, si fa presente che l'ente pubblico intestatario del sito non detiene dati in merito alla tipologia di amianto presente (se crisotilo o crisotilo+anfibioli) richiesta al punto I11? Come poter ovviare a tale mancanza ai fini di una corretta valutazione?



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore n. 2 "Tutela Acque e Contrasto Inquinamento - Funzioni Territoriali"



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA

Il campo non assume carattere obbligatorio e va compilato solo se siano state effettivamente eseguite delle misure che certificano la tipologia di minerale presente. È onere dell'ente pubblico proprietario dell'edificio contenente amianto, acquisire eventuali certificazioni sulla tipologia del materiale.

A tal proposito si rimanda alla disponibilità di documentazione probatoria di cui al precedente punto 1.6) in capo al medesimo ente intestatario.

In caso di assenza di certificazioni il campo non va compilato; in sede valutativa, verrà attribuito il valore minimo riportato nella scheda, per come previsto nella procedura per la determinazione delle priorità di intervento allegata all'Avviso regionale.

1.15 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, si chiede a cosa fanno riferimento ed in che termini, i dati epidemiologici richiesti al punto I12.

Il campo non assume carattere obbligatorio e va compilato solo se siano presenti e nella disponibilità dell'ente pubblico proprietario dell'edificio, dati riferiti a situazioni documentate ed organizzate che attestano l'evidenza di effetti sanitari legati alla presenza di amianto sul sito.

È onere dell'ente pubblico proprietario dell'edificio contenente amianto, acquisire eventuali dati epidemiologici, utilizzabili per il singolo caso oggetto di accertamento e valutazione.

A tal proposito si rimanda alla disponibilità di documentazione probatoria di cui al precedente punto 1.6. in capo al medesimo ente intestatario.

In caso di assenza di dati il campo non dovrà essere compilato; in sede valutativa, verrà attribuito il valore minimo riportato nella scheda, per come previsto nella procedura per la determinazione delle priorità di intervento, allegata all'Avviso regionale.

1.16 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, viene richiesta al punto I13 l'indicazione della frequenza di utilizzo del sito/edificio. Come deve essere individuato tale dato?

Il campo assume carattere indicativo e, per una corretta compilazione, occorre tener presente l'ubicazione del materiale contenente amianto e la destinazione d'uso del sito all'interno dello spazio urbano (residenziale, produttiva, commerciale, terziaria, direzionale, agricola, spazi pubblici, ecc.).

In caso di presenza di siti scolastici e sanitari, ovvero siti utilizzati stabilmente come residenza/domicilio principale da persone o per usi destinati alla produzione di beni e/o di servizi, il valore assume sempre frequenza "costante".

Si assumono, inoltre, i seguenti orientamenti:

- frequenza "occasionale", in caso di utilizzo di meno di 1 volta a settimana (p.es. manufatto in amianto presente in locale caldaia che necessita sporadicamente dell'accesso di personale autorizzato);



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore n. 2 "Tutela Acque e Contrasto Inquinamento - Funzioni
Territoriali"



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA

- frequenza "costante", in caso di utilizzo di più di 2 volte a settimana (p.es. pavimentazione in vinil-amianto di un locale adibito a palestra con ricorrente utilizzo).

A tal proposito si rimanda alla disponibilità del certificato di destinazione d'uso in capo al medesimo ente intestatario.

1.17 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, viene richiesta al punto I14 l'indicazione di una distanza dal centro urbano. Tale distanza va riferita puntualmente al singolo manufatto o all'edificio che contiene amianto? Come calcolare tale distanza?

Il campo prevede l'indicazione del *range* entro cui ricade la distanza che va misurata dal perimetro del sito contenente il manufatto dal centro urbano, quest'ultimo corrispondente allo spazio edificato, perimetrabile e distinguibile, dotato di opere di urbanizzazione primaria (strade, rete fognaria, rete idrica, rete di distribuzione energia elettrica e gas-metano, spazi di sosta e parcheggi, pubblica illuminazione, verde attrezzato) e secondaria (scuole di ogni ordine e grado, asili nido, mercati, chiese, centri culturali, presidi medici, impianti sportivi, verde di quartiere, uffici comunali).

Si assumono, inoltre, i seguenti orientamenti:

- selezionare "0" se il sito è ubicato nella città/paese;
- selezionare ">1000" se il sito è ubicato in aperta campagna.

1.18 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, viene richiesta al punto I16 se l'età media dei soggetti frequentatori è maggiore o minore di 29, ma se il sito risulta chiuso/abbandonato che dato bisogna inserire).

In caso di sito dismesso e non frequentato, il campo non va compilato.

La risposta è da intendersi integrata con quella di cui al precedente punto 1.13.

1.19 Relativamente alla parte 2 (dati specifici del manufatto contenente amianto) della scheda di accertamento e valutazione, si chiede se lo stato della bonifica da considerare è quella prevista o quella già eventualmente attuata.

Il campo si riferisce esclusivamente ad interventi di bonifica già eseguiti.

A tal proposito si rimanda alla disponibilità di documentazione probatoria di cui al precedente punto 1.6.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore n. 2 "Tutela Acque e Contrasto Inquinamento - Funzioni
Territoriali"



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA

2. Risposte alle domande riguardanti chiarimenti su quanto previsto dall'Avviso regionale approvato con Decreto n. 688 del 31/01/2020.

2.1 L'Avviso regionale prevede all'art. 1 comma 4, la possibilità di presentare la documentazione e l'istanza di pre-adesione alla procedura di finanziamento anche in caso di "edifici residenziali" (v. ordini di priorità III e IV). Si chiede, pertanto, se l'incentivo economico possa essere esteso anche a soggetti privati ed imprese.

L'Avviso regionale, nel rispetto delle specifiche finalità dell'Addendum al Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 approvato con Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018, è limitato esclusivamente agli immobili di proprietà pubblica che possono avere, come tipologia indicata all'art. 1 comma 4, destinazione d'uso di tipo residenziale.

2.2 L'Avviso regionale prevede all'art. 2 che possano partecipare gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative. Si chiede se i suddetti soggetti, seppur in qualità di Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/01, possono presentare istanza di pre-adesione per la concessione di contributi finanziari per come previsto dal medesimo Avviso.

Sebbene l'art. 2 dell'Avviso estenda la partecipazione agli istituti, scuole ed istituzioni educative, in caso di edifici scolastici che presentino manufatti in amianto, la partecipazione deve essere ricondotta all'amministrazione pubblica comunale o provinciale proprietaria dell'immobile che ne ha le competenze con i propri uffici tecnici. Pertanto, nel rispetto delle norme per l'edilizia scolastica, in caso di:

- edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie, l'amministrazione pubblica che deve presentare domanda è il Comune;
- istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici e istituti d'arte, conservatori di musica, accademie convitti e istituzioni educative statali, l'amministrazione pubblica che deve presentare domanda è la Provincia.

In presenza di eventuale delega di funzioni, da parte dell'ente locale alle istituzioni scolastiche, relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico, permane in capo all'ente locale proprietario dell'immobile la primaria competenza per la partecipazione all'avviso pubblico di che trattasi.

Catanzaro, 27/02/2020

